

PROGETTO S&CANTE
STIMA DEI COSTI DELLA NON SICUREZZA NEL SETTORE DELLE
COSTRUZIONI

**I costi del contenzioso giudiziario in materia di salute e sicurezza
del lavoro per le imprese edili e di costruzione**

(allegato 4)

A CURA DI MICHELE FORLIVESI¹ (UNIVERSITÀ DI BOLOGNA)
SETTEMBRE 2013

Decreto Direttoriale del 23/12/2009 prot. 22496 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Direzione generale
della tutela delle condizioni di lavoro

Tema C “Progettazione e sperimentazione di modelli statistico-economici di valutazione dei costi della
mancata organizzazione e gestione della salute e sicurezza in azienda”

¹ Dottorando in Diritto del Lavoro nell’Università di Bologna

IL PROGETTO S&CANTE

Il progetto s&cante nasce per definire un quadro statistico-economico in grado di analizzare le diverse tipologie di costi della non sicurezza nei cantieri edili e, in generale, del settore delle costruzioni, con lo scopo di fornire un modello finalizzato a quantificare tali oneri economici, con la consapevolezza della loro diretta influenza sulle scelte e sui comportamenti degli operatori del settore nell'organizzazione e nella gestione dell'attività aziendale.

Infatti, la corretta percezione delle varie voci di costo risulta fondamentale e direttamente incidente sulla ripartizione dei ruoli e sui trasferimenti dei rischi all'interno della filiera del cantiere in relazione ad un valore riconosciuto alla Sicurezza assai variabile e che, a livello di singola impresa, orienta in modo significativo atteggiamenti ed attività imprenditoriali, con notevoli conseguenze sul settore e, in generale, sulla collettività.

Tra le varie tipologie di costo analizzate si è deciso di focalizzare l'attenzione anche sui c.d. "costi indiretti", come quelli derivanti dal contenzioso giudiziario inerente episodi infortunistici gravi, generalmente non computati nel bilancio aziendale ma che risultano di centrale rilevanza e portata economica. Infatti, accanto ai c.d. "costi sistemici" della prevenzione, necessari per mettere in sicurezza il luogo di lavoro (il cantiere) e, in generale, per garantire un adeguato e corretto adempimento della normativa prevenzionistica (d. lgs. 81/2008) e delle prassi ad essa correlate, esistono tutta una serie di costi eventuali, come quelli relativi al contenzioso giudiziario inerente le fattispecie di infortunio grave o gravissimo nel luogo di lavoro, non percepibili *ex ante* al momento dell'organizzazione della attività aziendale ma evidenti solo *ex post* quando vengono accertati in giudizio. Tali oneri economici, seppur rari, risultano, nelle circostanze più gravi e macroscopiche di violazione, di portata tale da poter mettere in discussione la continuità produttiva stessa della realtà aziendale considerata. Proprio per questo, con riferimento a queste fattispecie, sarebbe più opportuno parlare di "investimento" del datore di lavoro sulla sicurezza piuttosto che di costo.

IL CONTESTO DI RIFERIMENTO

Il cantiere edile è storicamente un ambiente di lavoro caratterizzato da un alto tasso di pericolosità, un luogo dove debbono primeggiare e rendersi evidenti quotidiane buone pratiche e continue attenzioni da parte di ogni attore presente ed operante. I soggetti a vario titolo deputati all'adempimento, al rispetto e al monitoraggio degli obblighi di sicurezza sono molteplici e tutti con specificità e peculiarità proprie: dal datore di lavoro ai lavoratori, dal committente al responsabile dei lavori, passando per le figure specificamente addette alla sicurezza come l'RSPP e il Coordinatore della sicurezza (professionista deputato alla conduzione organica e costante delle opere nel pieno rispetto della legge, della salute e della qualità del lavoro).

Proprio alla luce della sua intrinseca complessità organizzativa, il cantiere edile può essere senza dubbio annoverato tra i luoghi di lavoro che più necessitano di accortezza, vigilanza ed adeguato e costante adempimento delle prescrizioni previste dal Testo Unico sulla sicurezza sul lavoro (d.lgs. 81/2008) e, in generale, dalla normativa (comunitaria e nazionale) e dalle prassi ad essa correlate.

Partendo da questa constatazione, con la presente ricerca si sono voluti analizzare i più recenti casi giurisprudenziali civili e penali (relativi agli anni 2008-2013), sia livello locale che nazionale, concernenti infortuni (morti e lesioni gravi e gravissime) avvenuti in cantieri edili e contesti assimilabili per modalità e tipologia di infortunio, al fine di ottenere un parametro qualitativo dei tempi e dei costi del contenzioso giudiziario.

L'obiettivo vuole essere quello di facilitare la lettura delle sentenze agli operatori pratici e fornire ad essi uno strumento valutativo in più nella pianificazione, realizzazione ed adempimento degli obblighi legali di prevenzione, protezione e sicurezza del lavoro.

METODOLOGIA

Sono stati analizzati i più recenti casi giurisprudenziali civili e penali, a livello locale, regionale e nazionale, riguardanti fattispecie infortunistiche determinanti morte e lesioni, gravi o gravissime, relative al periodo 2008-2013².

Relativamente alla casistica studiata, a livello locale sono state analizzate 64 pronunce civili e penali di alcuni importanti Tribunali di capoluoghi di provincia dell'Emilia-Romagna: Tribunali di Bologna³, Ferrara⁴, Piacenza⁵, Modena⁶ e Ravenna⁷.

Per quanto concerne il livello regionale di ricerca, sono state analizzate 30 pronunce civili e penali emesse dalla Corte d'Appello di Bologna relative a fattispecie infortunistiche verificatesi nel territorio regionale⁸.

Infine, per quanto riguarda il livello nazionale sono state analizzate 132 sentenze della Suprema Corte di Cassazione Civile e Penale, riguardanti imprese edili operanti nel territorio nazionale⁹.

² La raccolta e l'elaborazione dei dati presentati è stata possibile solo grazie alla preziosa collaborazione fornita dai magistrati Dott. Luca Ghedini, Dott. Marco Mescolini, Dott. Roberto Rivero, Dott. Massimiliano Serpi, Dott. Domenico Truppa che ringrazio calorosamente per la disponibilità mostrata e per il prezioso aiuto nella raccolta e nella selezione della casistica analizzata.

³ Trib. Bologna, sez. lav., 15 novembre 2012; Trib. Bologna, sez. lav., 26 ottobre 2012; Trib. Bologna, sez. II, 23 ottobre 2012; Trib. Bologna, sez. lav., 3 settembre 2012; Trib. Bologna, sez. lav., 16 luglio 2012; Trib. Bologna, sez. lav., 2 luglio 2012; Trib. Bologna, sez. lav., 8 maggio 2012; Trib. Bologna, sez. lav., 13 aprile 2012; Trib. Bologna, sez. III, 22 marzo 2012; Trib. Bologna, sez. lav., 20 marzo 2012; Trib. Bologna, sez. lav., 14 dicembre 2011; Trib. Bologna, sez. lav., 5 dicembre 2011; Trib. Bologna, sez. lav., 22 novembre 2011; Trib. Bologna, sez. III, 21 novembre 2011; Trib. Bologna, sez. lav., 31 agosto 2011; Trib. Bologna, sez. lav., 5 luglio 2011; Trib. Bologna, sez. lav., 12 maggio 2011; Trib. Bologna, sez. lav., 21 febbraio 2011; Trib. Bologna, sez. lav., 30 novembre 2010; Trib. Bologna, sez. lav., 23 novembre 2010; Trib. Bologna, sez. III, 17 agosto 2010; Trib. Bologna, sez. lav., 17 agosto 2010; Trib. Bologna, sez. II, 26 maggio 2010; Trib. Bologna, sez. lav., 7 aprile 2010; Trib. Bologna, sez. lav., 26 febbraio 2010; Trib. Bologna, sez. pen., 15 ottobre 2009; Trib. Bologna, sez. pen., 15 luglio 2009; Trib. Bologna, sez. pen., 30 giugno 2009; Trib. Bologna, sez. pen., 14 maggio 2009; Trib. Bologna, sez. III, 10 aprile 2009; Trib. Bologna, sez. III, 2 aprile 2009; Trib. Bologna, sez. lav., 18 febbraio 2009; Trib. Bologna, sez. lav., 18 novembre 2008;

⁴ Trib. Ferrara, sez. pen., 4 settembre 2012;

⁵ Trib. Piacenza, sez. pen., 5 aprile 2011; Trib. Piacenza, sez. pen., 2 aprile 2011; Trib. Piacenza, sez. pen., 30 marzo 2011; Trib. Piacenza, sez. pen., 16 febbraio 2011; Trib. Piacenza, sez. pen., 18 marzo 2008;

⁶ Trib. Modena, sez. pen., 28 agosto 2012; Trib. Modena, sez. lav., 12 marzo 2012; Trib. Modena, sez. lav., 9 marzo 2012; Trib. Modena, sez. lav., 11 ottobre 2011; Trib. Modena, sez. lav., 30 settembre 2011; Trib. Modena, sez. lav., 12 luglio 2011; Trib. Modena, sez. lav., 16 dicembre 2010; Trib. Modena, sez. civ., 26 novembre 2010; Trib. Modena, sez. pen., 12 maggio 2010; Trib. Modena, sez. pen., 6 aprile 2010; Trib. Modena, sez. pen., 25 gennaio 2010; Trib. Modena, sez. pen., 4 gennaio 2010; Trib. Modena, sez. pen., 11 giugno 2008; Trib. Modena, sez. pen., 9 giugno 2008; Trib. Modena, sez. pen., 25 febbraio 2008.

⁷ Trib. Ravenna, sez. pen., 2 dicembre 2011; Trib. Ravenna, sez. pen., 3 agosto 2011; Trib. Ravenna, sez. pen., 23 giugno 2011; Trib. Ravenna, sez. lav., 20 gennaio 2011; Trib. Ravenna, sez. pen., 25 febbraio 2010; Trib. Ravenna, sez. pen., 9 settembre 2009; Trib. Ravenna, sez. pen., 9 luglio 2009; Trib. Ravenna, sez. lav., 23 marzo 2009; Trib. Ravenna, sez. pen., 29 febbraio 2009; Trib. Ravenna, ord., 16 gennaio 2008.

⁸ App. Bologna, sez. lav., 17 dicembre 2012; App. Bologna, sez. lav., 12 dicembre 2012; App. Bologna, sez. lav., 12 settembre 2012; App. Bologna, sez. lav., 30 maggio 2012; App. Bologna, sez. lav., 03 aprile 2012; App. Bologna, sez. lav., 03 febbraio 2012; App. Bologna, sez. lav., 03 dicembre 2011; App. Bologna, sez. lav., 15 novembre 2011; App. Bologna, sez. lav., 09 novembre 2011; App. Bologna, sez. lav., 05 novembre 2011; App. Bologna, sez. lav., 16 settembre 2011; App. Bologna, sez. lav., 31 agosto 2011; App. Bologna, sez. lav., 11 febbraio 2011; App. Bologna, sez. lav., 31 dicembre 2010; App. Bologna, sez. lav., 29 dicembre 2010; App. Bologna, sez. lav., 31 marzo 2010; App. Bologna, sez. lav., 15 aprile 2010; App. Bologna, sez. lav., 10 marzo 2010; App. Bologna, sez. lav., 09 marzo 2010; App. Bologna, sez. lav., 29 gennaio 2010; App. Bologna, sez. lav., 13 agosto 2009; App. Bologna, sez. lav., 2 febbraio 2009; App. Bologna, sez. lav., 25 luglio 2008; App. Bologna, sez. lav., 22 luglio 2008; App. Bologna, sez. lav., 7 maggio 2008; App. Bologna, sez. lav., 24 gennaio 2008; App. Bologna, sez. lav., 24 gennaio 2008 (emessa) febbraio 2008 (depositata); App. Bologna, sez. lav., 30 novembre 2007; App. Bologna, sez. IV, 8 giugno 2007; App. Bologna, sez. IV, 2 maggio 2007.

Per quanto concerne le modalità di selezione dei casi giurisprudenziali, sono state prese in considerazione le pronunce riguardanti fattispecie di morte, lesioni gravi/gravissime e violazione degli obblighi di prevenzione, protezione e sicurezza del lavoro e del luogo di lavoro (riportati nelle tabelle che seguono come mancata tutela) conseguenti ad incidenti ed infortuni occorsi in cantieri edili o contesti equiparabili per modalità e tipologia di infortunio (es. schiacciamento, caduta dall'alto, etc.).

Per quanto riguarda, infine, le modalità di analisi dei casi, per ogni livello di ricerca (locale, regionale e nazionale) sono state prese in esame le seguenti aree tematiche:

- violazioni contestate e numero di soggetti lesi;
- soggetto imputato ed esito del giudizio;
- soggetto leso;
- tempi del giudizio;
- risarcimenti e sanzioni medi.

Tale scelta è giustificata dal fatto che mentre le prime tre categorie permettono di evidenziare i soggetti giuridicamente coinvolti nel processo (come parte lesa/danneggiato e/o come soggetto imputato/danneggiante), le ultime due hanno una incidenza determinata sui costi (in maniera diretta per quanto concerne i risarcimenti e le sanzioni medi, in maniera indiretta con riferimento ai tempi del giudizio).

2009; Cass. Penale, Sez. 3, Sentenza n. 1831 del 2009; Cass. Penale, Sez. 3, Sentenza n. 1825 del 2009; Cass. Penale, Sez. 4, Sentenza n. 47485 del 2008.

RISULTATI PER SINGOLO LIVELLO:

LOCALE: Tribunali di Bologna, Ferrara, Piacenza, Modena e Ravenna (2008-2012)

Violazioni contestate e numero di soggetti lesi								
Sentenze			Sentenze per n. di soggetti lesi				Capo di imputazione	
Tipo di effetto della violazione	Totale	%	0	1	2	3 o più	Totale capo d'imputazione	%
Morte	11	17,19	0	8	0	3	27	36
Lesioni	48	75	0	48	0	0	48	64
Mancata tutela	5	7,81	5	0	0	0	0	0
Totale	64	100	5	56	0	3	75	100

Soggetto professionale imputato	Soggetto imputato ed esito del giudizio				Totale	
	Esito del giudizio					
	Condanna	%	Assoluzione	%	n.	%
Datore di lavoro privato	40	61,54	18	51,43	58	58
Datore di lavoro pubblico	2	3,08	0	0	2	2
Dirigente	3	4,62	6	17,14	9	9
Committente	8	12,31	3	8,57	11	11
C.S.E	3	4,62	0	0	3	3
Preposto	3	4,62	3	8,57	6	8
RSPP	4	6,15	5	14,29	9	9
Responsabile dei lavoratori	0	0	0	0	0	0
Lavoratore	1	1,54	0	0	1	1
Medico competente	0	0	0	0	0	0
Soggetto terzo	1	1,54	0	0	1	1
Altro	0	0	0	0	0	0
Totale	65	100	35	100	100	100

Soggetto Leso								
Avvenimento	Lavoratore dipendente		Lavoratore autonomo		Terzo		Totale	
	n.	%	n.	%	n.	%	n.	%
Morte	13	20	0	0	2	33,33	15	21,43
Lesioni	52	80	0	0	3	66,67	55	78,57
Totale	65	100	0	100	5	100	70	100

Tempi del giudizio						
Tempo trascorso tra l'evento lesivo e la pronuncia del Tribunale						
Autorità giudicante	Entro 4 anni		Entro 5 anni		Oltre 5 anni	
	n.	%	n.	%	n.	%
Tribunale	13	20,31	5	7,81	46	71,88

Costi procedurali medi						
Autorità giudicante	Entro € 2500	%	Entro € 3500	%	Oltre € 3500	%
Tribunale	36	56,25	8	12,5	20	31,25
Risarcimenti e sanzioni medi						
Morte	Lesioni gravi/gravissime		Altre lesioni		Mancata tutela	
494.886,33 €	182.354,32 €		15.865,15 €		1.727,28 €	

REGIONALE: Corte d'Appello di Bologna civile e penale (2007-2012)

Violazioni contestate e numero di soggetti lesi								
Sentenze			Sentenze per n. di soggetti lesi				Capo di imputazione	
Tipo di effetto della violazione	Totale	%	0	1	2	3 o più	Totale capo d'imputazione	%
Morte	6	20	0	6	0	0	6	21,43
Lesioni	22	73,33	0	22	0	0	22	78,57
Mancata tutela	2	6,67	2	0	0	0	0	0
Totale	30	100	2	28	0	0	28	100

Soggetto imputato ed esito del giudizio						
Soggetto professionale imputato	Esito del giudizio				Totale	
	Condanna	%	Absoluzione	%	n.	%
Datore di lavoro privato	22	70,97	7	58,34	29	67,44
Datore di lavoro pubblico	0	0	1	8,33	1	2,33
Dirigente	2	6,45	1	8,33	3	6,98
Committente	1	3,23	3	25	4	9,30
C.S.E	1	3,23	0	0	1	2,33
Preposto	2	6,45	0	0	2	4,65
RSPP	3	9,68	0	0	3	6,97
Responsabile dei lavoratori	0	0	0	0	0	0
Lavoratore	0	0	0	0	0	0
Medico competente	0	0	0	0	0	0
Soggetto terzo	0	0	0	0	0	0
Altro	0	0	0	0	0	0
Totale	31	100	12	100	43	100

Soggetto leso								
Avvenimento	Lavoratore dipendente		Lavoratore autonomo		Terzo		Totale	
	n.	%	n.	%	n.	%	n.	%
Morte	6	23,08	0	0	0	0	6	21,43
Lesioni	20	76,92	1	100	1	100	22	78,57
Totale	26	100	1	100	1	100	28	100

Tempi del giudizio						
Tempo trascorso tra la pronuncia del Tribunale e la pronuncia del giudice della Corte d'Appello						
Autorità giudicante	Entro 3 anni		Entro 4 anni		Oltre 4 anni	
	n.	%	n.	%	n.	%
Corte d'Appello di Bologna	1	3,33	8	26,67	21	70

Tempo trascorso tra l'evento lesivo e la pronuncia della Corte d'Appello						
Autorità giudicante	Entro 7 anni		Entro 8 anni		Oltre 8 anni	
	n.	%	n.	%	n.	%
Corte d'Appello di Bologna	4	13,33	3	10	23	76,67

Costi procedurali medi						
Autorità giudicante	Entro € 2500	%	Entro € 3500	%	Oltre € 3500	%
Corte d'Appello di Bologna	15	50	4	13,33	11	36,67

Risarcimenti e sanzioni medi			
Morte	Lesioni gravi/gravissime	Altre lesioni	Mancata tutela
€ 305.894,25	€ 175.378,06	€ 9.595,47	€ 1.000

NAZIONALE: Suprema Corte di Cassazione Civile e Penale (2008-2013)

Violazioni contestate e numero di soggetti lesi								
Sentenze			Sentenze per n. di soggetti lesi				Capo di imputazione	
Tipo di effetto della violazione	Totale	%	0	1	2	3 o più	Totale capo d'imputazione	%
Morte	53	40,15	0	53	0	0	53	40,15
Lesioni	61	46,21	0	58	3	0	58	46,21
Mancata tutela	18	13,64	18	0	0	0	18	13,64
Totale	132	100	18	111	3	0	132	100

Soggetto imputato ed esito del giudizio						
Soggetto professionale imputato	Esito del giudizio				Totale	
	Condanna	%	Assoluzione	%	n.	%
Datore di lavoro privato	94	49,47	14	40	108	48
Dirigente	21	11,05	5	14,29	26	11,56
Committente	21	11,05	5	14,29	26	12,56
C.S.E	13	6,84	3	8,57	16	7,11
Preposto	11	5,79	3	8,57	14	6,22
RSPP	22	11,58	3	8,57	25	11,11
Responsabile dei lavoratori	0	0	0	0	0	0
Lavoratore	4	2,11	2	5,71	6	2,67
Medico competente	0	0	0	0	0	0
Soggetto terzo	1	0,53	0	0	1	0,44
Altro	3	1,58	0	0	3	1,33
Totale	190	100	35	100	225	100

Soggetto Leso								
Avvenimento	Lavoratore dipendente		Lavoratore autonomo		Terzo		Totale	
	n.	%	n.	%	n.	%	n.	%
Morte	47	45,63	4	50	2	66,67	53	46,49
Lesioni	56	54,37	4	50	1	33,33	61	53,51
Totale	103	100	8	100	3	100	114	100

Tempi del giudizio						
Tempo trascorso tra la pronuncia della corte d'appello e la pronuncia del giudice di cassazione						
Autorità giudicante	Entro 3 anni		Entro 4 anni		Oltre 4 anni	
	n.	%	n.	%	n.	%
Corte di cassazione	98	85,97	9	7,89	7	6,14
Tempo trascorso tra la pronuncia del Tribunale e la pronuncia del giudice di Cassazione						
Autorità giudicante	Entro 6 anni		Entro 7 anni		Oltre 7 anni	
	n.	%	n.	%	n.	%
Corte di cassazione	109	82,58	11	8,33	12	9,09
Tempo trascorso tra l'evento lesivo e la pronuncia della Corte di Cassazione						
Autorità giudicante	Entro 8 anni		Entro 9 anni		Oltre 9 anni	
	n.	%	n.	%	n.	%
Corte di cassazione	74	56,06	24	18,18	34	25,76

Costi procedurali						
Autorità giudicante	Entro € 2500	%	Entro € 3500	%	Oltre € 3500	%
Corte di cassazione	63	47,73	39	29,55	30	22,72

Risarcimenti e sanzioni medi			
Morte	Lesioni gravi/gravissime	Altre lesioni	Mancata tutela
€ 123.865,39	€ 117.341,31	€ 26.599,98	€ 1.870,83

QUADRO GENERALE COSTI:

	tipologia evento	Organo giudicante		
		Tribunali	Corte di appello	Cassazione
risarcimento e sanzioni medi	Morte	€ 494.886,33	€ 305.894,25	€ 123.865,39
	Lesioni gravi/gravissime	€ 182.354,32	€ 175.378,06	€ 117.341,31
	altre lesioni	€ 15.865,15	€ 9.595,47	€ 26.599,98
	mancata tutela	€ 1.727,28	€ 1.000,00	€ 1.870,83
costi procedimentali	entro 2500	56,25%	50,00%	48,46%
	entro 3500	12,50%	13,33%	30,00%
	oltre 3500	31,25%	36,67%	21,54%

	Tribunale		Corte di Appello		Corte di Cassazione		
	risarcimenti	costi procedura	risarcimenti	costi procedura	risarcimenti	costi procedura	ammende ecc
Min	€ 955,27	€ 703,50	€ 51.853,53	€ 750,00	€ 200,00	€ 625,00	€ 250,00
Max	€ 1.816.100,00	€ 35.000,00	€ 592.811,37	€ 11.900,00	€ 505.713,82	€ 5.028,00	€ 5.940,00
Media	€ 142.724,83	€ 5.885,06	€ 288.676,78	€ 4.905,73	€ 37.915,58	€ 2.279,27	€ 960,87

QUADRO GENERALE TEMPI:

Procedimento: durata in anni	tribunale		corte di appello		cassazione	
	fa	<i>fr casi disponibili</i>	fa	<i>fr casi disponibili</i>	fa	<i>fr casi disponibili</i>
da 1 a 5	24	42,9%	1	3,7%	16	17,4%
da 6 a 10	21	37,5%	10	37,0%	58	63,0%
da 11 a 15	11	19,6%	9	33,3%	11	12,0%
da 16 a 20	0	0,0%	6	22,2%	6	6,5%
da 21 a 25	0	0,0%	1	3,7%	0	0,0%
da 26 a 30	0	0,0%	0	0,0%	1	1,1%
Totale casi disponibili	56	100,0%	27	100,0%	92	100,0%
casi N.D	8		3		40	
Totale generale	64		30		132	
min	2 anni		5 anni		2 anni	
max	15 anni		25 anni		30 anni	
campo di variazione	13 anni		20 anni		28 anni	
moda	3 anni		9 anni		9 anni	
casi	9		4		15	
media	6,19 anni		7,14 anni		8,28 anni	
mediana	8 anni		5 anni		11,5 anni	
quartile inf	5 anni		8,25 anni		6,75 anni	
quartile sup	11 anni		15,75 anni		16,25 anni	
deviazione standard	4 anni		5,6 anni		6,9 anni	

CONSIDERAZIONI E CONCLUSIONI

Dai dati appena illustrati emerge come in giudizio arrivino solo una parte residuale dei casi di violazione della normativa di salute e sicurezza sul lavoro (d. lgs. 81/2008).

Infatti, le violazioni specifiche della normativa prevenzionistica, nella stragrande maggioranza delle pronunce prese in considerazione, sono rilevate in fase processuale in contesti in cui la verifica di un infortunio grave o gravissimo si è accompagnata ad una contravvenzione per la violazione degli obblighi di sicurezza. Inoltre, dalla casistica analizzata, emerge come in giudizio vengano trattati quasi esclusivamente i casi molto gravi e controversi che comportano tempi di decisione lunghi e costi piuttosto elevati.

Di centrale rilevanza risulta l'analisi dei dati relativi ai soggetti imputati e alla ripartizione delle responsabilità, civili e penali, in capo ad essi, alla luce della verifica di un infortunio grave o gravissimo connesso a specifiche violazioni della normativa in materia di salute e sicurezza del lavoro.

In particolare, è facilmente verificabile come le principali imputazioni dell'evento lesivo (infortunio) e delle connesse violazioni della normativa posta a tutela della salute e sicurezza dei lavoratori, ricadano, principalmente, su datore di lavoro (dal 48% al 67%), sul committente (dal 9,3% al 12,56%), sul dirigente (dal 6,98% al 12,56%) e sul RSPP (dal 6,97% al 11,11%).

Questi dati si spiegano alla luce della valorizzazione che la giurisprudenza analizzata da al principio generale di effettività che permette di distinguere la figura del datore di lavoro formale da quello sostanziale e rendere efficace, in un'ottica di corresponsabilità, il meccanismo della delega di funzioni teorizzato nel TU 81/2008. Infatti, l'intreccio delle figure aziendali realizzato dal testo unico se da un lato, risponde all'esigenza di massima effettività, al contempo implica una particolare valorizzazione del ruolo organizzativo-gestionale ricoperto nella struttura aziendale. A partire dalla definizione del datore di lavoro (che «ha la responsabilità dell'organizzazione»: art. 2, lett. b), d.lgs. n. 81/2008), sino all'individuazione degli altri soggetti che, nei limiti dell'incarico professionale loro conferito, organizzano, sovrintendono o vigilano sulla prestazione lavorativa (art. 2, lett. d)-e), d.lgs. n. 81/2008). Questi ultimi, al pari del datore, sono investiti in proprio delle attribuzioni e delle conseguenti responsabilità, assumendo una posizione di garanzia autonoma e collegata alla rispettiva funzione organizzativa¹⁰. Inoltre, secondo la giurisprudenza, nella definizione di tali figure non è la forma che conta bensì la circostanza di ricoprire una posizione di garanzia, con o senza il consenso di chi sarebbe abilitato a darlo secondo la struttura organizzativa dell'impresa.

Per quanto riguarda il datore di lavoro, i giudici affermano come l'eventuale delega di funzione non lo esime dall'obbligo di controllare l'esatto espletamento delle funzioni trasferite, imponendogli di intervenire nei casi in cui la delega non sia esercitata correttamente. La vigilanza, inoltre, dovrà essere curata anche nelle ipotesi di sub-delega e, in tal caso, interesserà sia l'originario delegante che il delegato-delegante. «Ciò significa, dal punto di vista generale, che il datore di lavoro non può liberarsi dalle responsabilità connesse alla gestione dell'impresa e dell'organizzazione. Anche quando la funzione di garanzia è stata delegata nel rispetto della legge, il responsabile originario è tenuto a vigilare costantemente e la violazione di tale obbligo lo esporrà alla sanzione civile in forma specifica dell'accollo della responsabilità risarcitoria in solido con il delegato. Lo stesso discorso dicasi ove si profili un *culpa in eligendo*, vale a dire sia stata sbagliata la scelta del delegato, che non possedeva i requisiti professionali e l'esperienza richiesta per svolgere quelle delicate funzioni»¹¹.

Altro aspetto fondamentale, che emerge in quasi tutte le pronunce analizzate, è la centralità del fattore organizzativo, vero e proprio asse portante dell'impianto normativo del d. lgs. 81/2008.

In particolare, la giurisprudenza esaminata sottolinea, in molteplici occasioni, il ruolo svolto dagli strumenti di gestione aziendale ai fini dell'adempimento dell'obbligo di sicurezza posto dall'art. 2087 c.c.

¹⁰ Sul punto v. P. TULLINI, *I sistemi di gestione della prevenzione e della sicurezza sul lavoro*, DLRI, 2010, III, 403 ss.

¹¹ Così L. MONTUSCHI, *Dai principi al sistema della sicurezza sul lavoro*, in *La nuova sicurezza sul lavoro : commento al D. lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e successive modifiche*, a cura di L. MONTUSCHI, Bologna: Zanichelli, 2011, vol. I, 14.

In numerosi casi, l'introduzione dei modelli organizzativi *ex art. 30 d. lgs n. 81/2008* è utilizzata dal giudice per escludere la colpa penale del datore di lavoro per l'infortunio del proprio lavoratore, soprattutto in ipotesi di delega di funzione, determinandosi, in tal modo, un'estensione dell'effetto esimente sancito espressamente dall'art. 16, c. 3 ult. periodo, d. lgs. n. 81/2008¹².

Infatti, la funzione di *risk management* posta in capo alla persona giuridica e l'utilizzo dei modelli aziendali forniscono al giudice criteri di misura della diligenza «maggiormente proceduralizzati», in grado d'incidere sullo schema della colpa quale violazione dell'obbligo impeditivo dell'evento¹³.

Da ciò emerge chiaramente come l'introduzione di accreditati schemi gestionali e il puntuale rispetto della normativa specifica di riferimento (Titolo IV), comporti in capo al datore di lavoro notevoli vantaggi nella distribuzione dell'onere probatorio e nel superamento della presunzione legale di colpa che grava su di esso *ex artt. 1218 e 2087 c.c.*

Infatti, la presenza e il rispetto di una norma complessa viene spesso utilizzata dal giudice tanto per circoscrivere i confini della colpa del soggetto imputato quanto per definire meglio la nozione di «causa non imputabile» che esclude la responsabilità civile e il conseguente obbligo di risarcimento del danno.

Quanto sopra affermato porta necessariamente a constatare come, l'assenza di una norma specifica che permetta di individuare il più efficace modello organizzativo in grado di garantire la «massima sicurezza tecnologicamente possibile», in presenza di un evento lesivo grave, come la morte del lavoratore o lesioni gravi/gravissime conseguenti ad un infortunio sul lavoro, comporti una notevole difficoltà per il soggetto imputato (datore di lavoro) ad esperire la prova liberatoria dimostrando, di fatto, l'estraneità dall'evento dannoso e la sua non colpevolezza.

Se tale complessità probatoria si traduce, come spesso accade nella casistica esaminata, in accertamento giudiziale di responsabilità per colpa omissiva, ciò comporterà per il datore di lavoro l'insorgere, a distanza di anche parecchi anni dall'evento infortunistico, di costi molto elevati (risarcimenti), tali da mettere a rischio la possibilità stessa di continuazione dell'attività imprenditoriale.

Procedimento: durata in anni	tribunale		corte di appello		cassazione	
	fa	fr casi disponibili	fa	fr casi disponibili	fa	fr casi disponibili
da 1 a 5	24	42,9%	1	3,7%	16	17,4%
da 6 a 10	21	37,5%	10	37,0%	58	63,0%
da 11 a 15	11	19,6%	9	33,3%	11	12,0%
da 16 a 20	0	0,0%	6	22,2%	6	6,5%
da 21 a 25	0	0,0%	1	3,7%	0	0,0%
da 26 a 30	0	0,0%	0	0,0%	1	1,1%
Totale casi disponibili	56	100,0%	27	100,0%	92	100,0%
casi N.D	8		3		40	
Totale generale	64		30		132	
min	2 anni		5 anni		2 anni	
max	15 anni		25 anni		30 anni	
campo di variazione	13 anni		20 anni		28 anni	
moda casi	3 anni		9 anni		9 anni	
media	6,19 anni		7,14 anni		8,28 anni	
mediana	8 anni		5 anni		11,5 anni	
quartile inf	5 anni		8,25 anni		6,75 anni	
quartile sup	11 anni		15,75 anni		16,25 anni	
deviazione standard	4 anni		5,6 anni		6,9 anni	

	tipologia evento	Organo giudicante		
		Tribunali	Corte di appello	Cassazione
risarcimento e sanzioni medi	Morte	€ 494.886,33	€ 305.894,25	€ 123.865,39
	Lesioni gravi/gravissime	€ 182.354,32	€ 175.378,06	€ 117.341,31
	altre lesioni	€ 15.865,15	€ 9.595,47	€ 26.599,98
	mancata tutela	€ 1.727,28	€ 1.000,00	€ 1.870,83
costi procedurali	entro 2500	56,25%	50,00%	48,46%
	entro 3500	12,50%	13,33%	30,00%
	oltre 3500	31,25%	36,67%	21,54%

Tutto ciò porta alla considerazione finale secondo la quale l'adempimento degli obblighi di sicurezza protegge *in primis* i lavoratori ma è, anche e soprattutto, uno strumento di garanzia e sicurezza per i datori di lavoro e per le loro imprese.

¹² In dottrina sul punto v. P. TULLINI, cit. 2010, 413; A. GARGANI, *La tendenza 'eccentrica' della disciplina sanzionatoria di cui al d.lgs. n. 231/2001 tra 'ibridazioni' normative e nuovi 'sotto-sistemi'*, in *Verso una riforma del sistema sanzionatorio?*, a cura di P. PISA, Torino, Giappichelli, 2008, 80.

¹³ Così Cass. Civile, sez. lav., 14 aprile 2008, n. 9817.